

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO
ROMA



RICORSO

con annessa ISTANZA per le misure cautelari provvisorie

PER: il **Sig. CANOBBIO MARCO** (C.F. CNBMRC82H29E379K), nato a Ivrea (TO) il giorno 29.06.1982, e residente in via Ivrea 34 /C Albiano d'Ivrea, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Terracciano (C.F. TRRLRA66C68F839B; pec: laurateracciano@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Taranto n. 21 - 00182. Ai fini del presente giudizio si chiede che, ai sensi dell'art. 136, comma 1, c.p.a. ogni comunicazione sia inoltrata al seguente numero di fax 06/233220771 e/o all'indirizzo pec laurateracciano@ordineavvocatiroma.org, giusta procura in calce al presente atto;

ricorrente -

CONTRO:

- **Il Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t. presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma Via dei Portoghesi n. 12 cap 00186 Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- **Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**, in persona del Vice Capo Dipartimento vicario, dott. Gioacchino Giomi presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma Via dei Portoghesi n. 12 cap 00186 Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; pec
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it;

- resistenti -

NONCHE' NEI CONFRONTI:

- Polverino Vincenzo, nato il 22/07/1986, residente in Via Bortolo Pollini n. 12, -25087 Salò (BS);
- Burrassi Michele, nato il 22/11/1983, residente in Viale Piacenza n. 73, - 43126 Parma.
- Fiordi Fabio, nato il 25/10/1986 residente in Roma 00132 Via Gionata n. 50.

- controinteressati -

per l'annullamento, previa sospensiva:

del decreto Registro decreti prot. n. 0000092 del 20.03.2019 notificato il 26.03.2019, con il quale il sig. CANOBBIO MARCO è stato escluso dalla procedura selettiva “concorso pubblico a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale”, **all. n. 1;**

- degli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ed in particolare:

a) **Scheda medica** del 08.03.2019 della Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo la quale il sig. CANOBBIO MARCO, discontinuo dal 1999, sarebbe affetto da "*deficit dell'acutezza visiva naturale*" e di conseguenza, giudicato "*non idoneo*" a prestare servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco, **all. n. 2;**

b) **Verbale n. 30** del 08.03.2019 con cui la Commissione Accertamenti Sanitari dei Vigili del Fuoco, incaricata di accertare il possesso dei requisiti psico fisici ed attitudinali del personale, costituita con D. del Capo Dipartimento n. 148 del 19 giugno 2018 e riunita presso la sede della Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Roma, Via Pigafetta n. 3), ha giudicato il sig. CANOBBIO MARCO affetto da "*deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 01/10; OS 02/10)*", **all. n. 3;**

- nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di invalidità e/o di inefficacia del contratto di lavoro eventualmente stipulato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con i Sig.ri, - **Polverino** Vincenzo, nato il 22/07/1986, residente in Via Bortolo Pollini n. 12, -25087 Salò (BS). **Burrassi** Michele, nato il 22/11/1983, residente in Viale Piacenza n. 73, - 43126 Parma, e **Fiordi** Fabio, nato il 25/10/1986 residente in Roma 00132 Via Gionata n. 50. o con altro soggetto in diretta conseguenza della esclusione del sig. CANOBBIO MARCO.

FATTO

1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in permanente e volontario. Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 139/2006, il rapporto d'impiego del personale permanente è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, mentre il personale volontario non è legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione ed è iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco.

2. Con decreto del 30 luglio 2007 n. 3747, il Ministro dell'Interno ha stabilito che il personale volontario poteva accedere alla qualifica di Vigile del Fuoco mediante procedura selettiva. Pertanto il ricorrennte ha partecipato alla procedura selettiva per l'assunzione presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetto con decreto del Capo Dipartimento n. 5140 del 6 novembre 2008, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;

3. Con decreto del Capo Dipartimento n. 88 del 14 luglio 2010 e successive modificazioni, sono state approvate le graduatorie finali del concorso in questione;

4. con decreto del Ministro dell'Interno dell'11 marzo 2008, n. 78 recante "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

5. con decreto del Capo Dipartimento n. 16 del 21 gennaio 2019, è stata nominata la Commissione medica incaricata dell'accertamento del possesso dei richiamati requisiti psico-fisici ed attitudinali;

6. In particolare, potevano accedere alla suddetta procedura tutti coloro che avessero presentato i seguenti requisiti: idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici.

7. Essendo in possesso di tali requisiti, il sig. CANOBBIO MARCO veniva inserito alla posizione n. 4911, punteggio 77,23 della graduatoria predisposta alla luce di tali parametri. (**all. n. 6**).

8. Il sig. CANOBBIO si sottoponeva, pertanto, alle prove fisiche previste all'art. 10 del D.M. 3747/2007 ed espletate al fine di valutare la idoneità motoria dei candidati, consistenti in: esercizio con arrampicata su corda; percorso in equilibrio su una trave; scavalco di una parete; passaggio all'interno di un cunicolo; trasporto di un manichino.

All'esito di tali prove fisiche veniva giudicato idoneo.

9. In data 8 marzo 2019 il sig. CANOBBIO si sottoponeva, pertanto, a visita medica, presso la Commissione medica costituita nella sede della Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai sensi del D.M. n. 135/2017.

Ed infatti, l'art. 11 del detto D.M. stabilisce che "*[...] i candidati risultati idonei all'accertamento di cui al precedente articolo [le prove fisiche poc'anzi descritte], sono invitati a sottoporsi all'accertamento dell'idoneità psicofisica e attitudinale [...]. A tal fine i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio anche di tipo tossicologico, nonché a un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici*".

Senonché, all'esito della visita medica, il ricorrente veniva giudicato "**non idoneo**" per "*Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 01/10; OS 02/10)*"

(Verbale n. 7, all. n. 3)

11. Il sig. CANOBBIO non aveva mai sofferto della patologia riscontrata, né di altro qualsivoglia problema. A conferma di ciò milita il fatto che tutte le visite cui il sig. CANOBBIO si è sottoposto - sia precedentemente che successivamente alla data dell'8.3.2019- non hanno mai riscontrato la patologia di cui sopra. (allegate ai nn 7.)

Nello specifico, l'odierno ricorrente si è sottoposto ai seguenti esami diagnostici:

a) Visita medica oculistica, effettuata presso il Poli Ospedaliero Ivrea dott. De Marie Giuseppe Maria, in data 16 maggio 2019:

- "*Visus naturale: occhio destro 09/10; occhio sinistro 08/10*";

PERTANTO "NON È VEROSIMILE L'ESITO RIPORTATO

NEL VERBALE DI VISITA MEDICA DEL 8 MARZO 2019

RIPORTANTE UN DEFICIT DELL'ACUTEZZA VISIVA".

Avverso tutti i provvedimenti indicati in epigrafe si ricorre, quindi, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 3747/2007; DEL D.M. N. 78/2008, ART. 1 COMMA 1; DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/1990; DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO SINTOMATICO DELLO SVIAMENTO E DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come visto in punto di fatto il sig. CANOBBIO è stato escluso dalla graduatoria del personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco (VVF) in

seguito al giudizio di "non idoneità" psico-fisica redatto dalla Commissione Medica esaminatrice (all. n. 1, 2, 3).

Tale giudizio si fonda su un presunto deficit visivo di cui sarebbe affetto il ricorrente.

Il giudizio in esame si pone in totale contrasto sia con l'anamnesi del sig. CANOBBIO, sia con l'esito delle visite e degli esami successivi, in cui veniva confermato il giudizio di "OD: visus nat. 09/10; OS: visus nat. 08/10".

Il sig. CANOBBIO, è bene ricordarlo, ha sempre goduto di ottime capacità visive e non ha mai fatto ricorso ad operazioni oculari, né, tantomeno, a strumenti quali occhiali o lenti a contatto.

In tutte le visite effettuate dal ricorrente emerge, dunque, come il medesimo abbia una perfezione assoluta nella vista dell'occhio SINISTRO e una ottima capacità visiva presso l'occhio DESTRO.

Tali esiti sono perfettamente in linea con i requisiti di legge.

L'art. 11 del d.m. 3747/2007 stabilisce che "[...] i candidati risultati idonei all'accertamento di cui al precedente articolo [le prove fisiche descritte nella parte in fatto], sono invitati a sottoporsi all'accertamento dell'idoneità psicofisica e attitudinale [...] A tal fine i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio anche di tipo tossicologico, nonché a un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici".

In riferimento ai requisiti da accertare in tale circostanza, il Decreto del Ministero dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, art. 1, comma 1, prevede che l'ammissione ai concorsi pubblici "per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è soggetta alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneità fisica e psichica:

[...]

d) normalità del senso luminoso e cromatico; nei casi dubbi l'eventuale giudizio di non idoneità, ai sensi del presente punto,

deve essere comunque sempre supportato dall'esecuzione di un esame con anomaloscopia di Nagel;

e) **normalità del campo visivo, della motilità oculare e del senso stereoscopico;**

f) **acutezza visiva:**

1) per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale **non inferiore a 14/10 complessivi**, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Non è ammessa la correzione con lenti;

2) per le restanti qualifiche di cui al presente comma, **acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi**, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. È ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie [...]"

Ebbene, i certificati allegati evidenziano come **la capacità visiva del ricorrente sia di gran lunga superiore ai 14/10 richiesti per legge.**

L'erronea valutazione compiuta dalla Commissione qui impugnata insieme con il provvedimento di esclusione appare, dunque, smentita *per tabulas*.

Pertanto, il ricorrente si è visto, in conseguenza di un esito del tutto non corrispondente alle sue qualità visive, privato dell'accesso in ruolo al personale del Corpo dei Vigili del Fuoco. Ed infatti, tale visita di idoneità psico-fisica è l'ultima delle prove cui i volontari devono sottoporsi per poter accedere ai suddetti ruoli.

La Commissione non ha, evidentemente, accuratamente valutato lo *status* del ricorrente, pur accertato dalla documentazione medica qui prodotta.

Ne deriva, pertanto, l'illiceità della condotta della Commissione e la illegittimità del provvedimento impugnato, il quale risulta viziato per tutti i motivi di cui all'intestazione del motivo.

Per tutte tali ragioni l'esito della visita medico-oculistica effettuata al sig. CANOBBIO dovrà essere annullato e ripetuto, tenendo in debita

considerazione, ai fini della corretta formazione della istruttoria, la documentazione medica antecedente e successiva qui prodotta, così come già disposto da codesto Ecc.mo Collegio in recentissimi arresti (*ex multis*, sentenza T.A.R. Lazio, sez. I *bis*, n. 845/2015).

Qualora codesto Ecc.mo Collegio lo ritenesse necessario, si chiede disporsi **verificazione** ovvero consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 66 e 67 c.p.a. al fine di accertare la presenza dei requisiti di idoneità psico-fisici richiesti dalla normativa in materia.

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE

I vizi esposti sono talmente macroscopici da indurre, nel rispetto dell'interesse pubblico stesso sottostante allo svolgimento della corretta selezione, la sospensione dei risultati della procedura nelle more della definizione del merito.

Il *fumus* è evidente e tangibile, avendo la Commissione medica valutato il sig. CANOBBIO come "*non idoneo*" a causa di problemi visivi mai riscontrati dal ricorrente, né prima né dopo tale visita.

Quanto al *periculum* la sospensione dei provvedimenti impugnati si rende necessaria in quanto, trattandosi dello scorrimento di una graduatoria, il Corpo dei Vigili del Fuoco sta procedendo alla convocazione dei 500 volontari giudicati idonei.

IN PARTICOLARE, SI SEGNALE CHE IL GRUPPO N. 87 DI CUI FA PARTE IL SIG. CANOBBIO VERRA' CONVOCATO ENTRO IL 20 maggio 2019. APPARE, DUNQUE, URGENTISSIMA LA FISSAZIONE DELLA SOSPENSIVA.

Inutile dire che appare evidente il gravissimo danno che incombe sul ricorrente il quale si vede privato degli emolumenti che avrebbe percepito venendo assunto come personale di ruolo nel Corpo dei Vigili del Fuoco e, dunque, stipulando il contratto in vista del quale è stata bandita la procedura selettiva.

Una pronuncia di merito che sancisse, a distanza di tempo, l'illegittimità degli atti impugnati sarebbe *inutiliter data* o, al più, determinerebbe una assai parziale riduzione del danno subito dal ricorrente.

Si impone, pertanto, la concessione di una misura cautelare che, da un lato, sospenda i provvedimenti gravati e, dall'altro, condanni il Ministero dell'Interno alla sua riammissione nella graduatoria del personale volontario.

A S.E. il sig. Presidente del TAR Lazio

**ISTANZA per le misure cautelari provvisorie ex art. 56 DLGS n.
104/2010**

In considerazione della brevità dei termini per la convocazione del ricorrente con il 87esimo gruppo del Corpo VVF che avrà inizio il 20 maggio p.v., si chiede anche l'adozione di misure cautelari provvisorie volte ad inibire temporaneamente gli effetti dei provvedimenti impugnati in attesa della camera di consiglio nel corso della quale il Collegio potrà eventualmente confermare la sospensione dei provvedimenti stessi secondo le richieste del ricorrente.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa concessione di idonea misura cautelare:

- annullare il Verbale n. 30 emesso dalla Commissione Accertamenti Sanitari dei Vigili del Fuoco, incaricata di accertare il possesso dei requisiti psico fisici ed attitudinali del personale, la quale ha giudicato il sig. CANOBBIO MARCO affetto da "*deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 01/10; OS 02/10)*";

- annullare la scheda medica del 8.3.2019 della suddetta Commissione secondo la quale il sig. CANOBBIO MARCO sarebbe affetto da "*deficit dell'acutezza visiva naturale*" e, di conseguenza, giudicato "*non idoneo*" a prestare

servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco;

- annullare il decreto di esclusione: Registro decreti **prot. n. 0000092 del 20.03.2019**, con il quale il sig. CANOBBIO MARCO è stato escluso dalla procedura selettiva “concorso pubblico a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per l'effetto, condannare Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile a chiamare in servizio il ricorrente.

Con ogni consequenziale pronuncia sulle spese di lite ed il pagamento del C.U. se dovuto.

Si chiede di essere sentiti in Camera di Consiglio.

Roma, 18 maggio 2019

Avv. Laura Terracciano

RELATA DI NOTIFICA

Si notifichi a:

1 - Il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t. presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma Via dei Portoghesi n. 12 cap 00186 Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; Notificato via pec.

- Il **Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco**, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Vice Capo Dipartimento vicario, dott. Gioacchino Giomi presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma Via dei Portoghesi n. 12 cap 00186 Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; pec:ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it; notificato via pec.

Polverino Vincenzo, nato il 22/07/1986, residente in Via Bortolo Pollini n. 12, -25087 Salò (BS);

Burrassi Michele, nato il 22/11/1983, residente in Viale Piacenza n. 73, -
43126 Parma.

Fiordi Fabio, nato il 25/10/1986 residente in Roma 00132 Via Gionata n.
50.

- controinteressati -

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Avvocato Laura Terracciano attesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia informatica è conforme all'originale in mio possesso.

Roma, 18 maggio 2019.

Avvocato Laura Terracciano

AVVISO

“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’Ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, ORDINANZA COLLEGIALE DEL TAR LAZIO Pubblicata il 30/01/2020, N. 01262 /2020, REG.PROV.COLL. N. 10720/2017 REG.RIC., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”.